



CONFITARMA
Confederazione Italiana Armatori

CONSULTAZIONE CONCERNENTE LA DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO PER IL FUNZIONAMENTO DELL'AUTORITA' DI REGOLAZIONE DEI TRASPORTI PER L'ANNO 2021 (DELIBERA ART 180/2020)

Fermo restando quanto già espresso in occasione delle precedenti consultazioni in materia di contributo per il funzionamento dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti, desideriamo, innanzitutto, richiamare le ben note e gravi conseguenze che la pandemia da Covid-19 ha avuto e sta producendo nel comparto dei trasporti marittimi in termini di riduzione significativa del traffico, in particolar modo - ma non solo - per quanto riguarda il trasporto dei passeggeri.

Al fine di sostenere la resilienza di un comparto così essenziale per l'economia italiana, Confitarma richiede a codesta spettabile Autorità di disporre, per il 2021, l'esonero dal pagamento del contributo annuale per tutti gli operatori del trasporto marittimo in ragione della situazione di emergenza sanitaria da COVID-19 tuttora in corso.

A tal proposito, con Delibera n. 145/2020, codesta spettabile Autorità ha già ritenuto opportuno mantenere prudenzialmente e non applicare al bilancio 2020 una quota pari a circa 16 milioni di euro dell'avanzo di amministrazione 2019, al fine di far fronte alle necessità finanziarie che potrebbero presentarsi nel corso dell'esercizio 2020 e degli esercizi futuri.

Quesito n. 1: Si chiedono osservazioni motivate in ordine alle attività elencate dall'Autorità al fine di individuare i soggetti tenuti al versamento contributivo.

In considerazione delle indicazioni fornite dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 69/2017 e delle successive pronunce dei giudici amministrativi, Confitarma ritiene che gli operatori che forniscono servizi di trasporto di merci via mare e per vie navigabili interne dovrebbero essere esclusi dall'ambito dei soggetti tenuti al versamento contributivo, non essendo l'ART concretamente intervenuta con riferimento a tale mercato.

Per quanto concerne il trasporto dei passeggeri, ad oggi la giurisprudenza ha ritenuto che l'assoggettamento al contributo sia ammissibile limitatamente ai servizi soggetti ad obblighi di servizio pubblico. Confitarma ritiene, pertanto, che dovrebbero essere esclusi dagli obblighi contributivi gli operatori che svolgono servizi di trasporto marittimo (di merci e/o persone) in regime di libero mercato.

aderente a



In subordine, dovrebbe essere mantenuta la sospensione degli obblighi contributivi e dichiarativi fino alla definizione dei giudizi pendenti dinanzi al Consiglio di Stato.

Con riferimento al settore portuale ed alle motivazioni in base alle quali l'ART ha individuato un'apposita voce per le operazioni e i servizi portuali, andrebbe precisato che le compagnie di navigazione, nei limitati casi in cui rientrano fra i soggetti autorizzati in forza dell'art. 16 della legge 28 gennaio 1994, sono comunque escluse dall'obbligo contributivo non essendo le stesse "soggetti erogatori di operazioni e servizi portuali".

Per quanto riguarda i servizi di trasporto merci su strada registriamo che mentre dal 2018 al 2020 erano tenuti alla contribuzione solo i servizi di trasporto intermodale connessi con porti, scali ferroviari merci, aeroporti, interporti, il presente documento di consultazione, esplicitando che la connessione riguarda anche l'infrastruttura autostradale, assoggetta alla contribuzione la totalità dei servizi di trasporto merci su gomma. Ciò sebbene il TAR del Piemonte abbia più volte statuito, da ultimo con sentenza n.80/2020, che l'ART non ha mai esercitato le proprie competenze o le proprie attività istituzionali nel mercato in cui operano le imprese di autotrasporto, annullando le delibere della stessa relative alle richieste di pagamento del contributo di funzionamento per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019.

Quesito n. 2: Si chiedono osservazioni motivate in ordine ai criteri sopra indicati per l'individuazione del fatturato rilevante.

Fermo restando quanto indicato in relazione al quesito n. 1, per quanto concerne l'individuazione del fatturato rilevante ai fini della determinazione del contributo, si ritiene che dovrebbe essere presa in considerazione (fatte salve le specifiche esclusioni del caso) solo la voce A1 del conto economico (ricavi delle vendite e delle prestazioni), con esclusione della voce A5 (altri ricavi e proventi) che ricomprende importi non riconducibili all'attività tipicamente svolta dall'impresa.

Quesito n. 3: Si chiedono osservazioni motivate in ordine alla previsione di una soglia al di sotto della quale il contributo non è dovuto all'Autorità.

In materia di esenzioni, si rinvia a quanto illustrato in premessa con riferimento all'opportunità di esonerare dal pagamento tutti gli operatori del comparto marittimo (merci e passeggeri) alla luce delle ripercussioni dell'epidemia Covid-19.

Quesito n. 5: Si chiedono osservazioni motivate in relazione ai criteri di identificazione del fatturato dei soggetti operanti nel trasporto via mare e per altre vie navigabili di passeggeri e/o merci.

Coerentemente con quanto indicato con riferimento al quesito n. 1, si ritiene che il fatturato degli operatori attivi nel trasporto marittimo (in particolare per quanto riguarda il trasporto delle merci) non dovrebbe essere assoggettato a contribuzione.